



# COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

## AREA AMMINISTRATIVA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>REGISTRO DEL SERVIZIO</b>		<b>OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente B. C. A. con decorrenza 1° settembre 2024.</b>		
Numero D'ordine <b>21</b>	Data <b>18/03/2024</b>			
<b>REGISTRO GENERALE</b>				
Numero D'ordine <b>104</b>	Data <b>18/03/2024</b>	<input type="checkbox"/> <b>ORIGINALE</b> <input type="checkbox"/> <b>COPIA</b>	<b>PUBBLICAZIONE ALBO</b>	
			DAL	AL

### IL SEGRETARIO GENERALE

#### n.q. di RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

#### Visti:

- il Decreto della Commissione Straordinaria n° 1 del 03.01.2024 prot. n° 176 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area amministrativa;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 79 del 10.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del DUP per il periodo 2023-2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 10.10.2023 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- il D.L.vo n. 267/2000;
- l'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

**Visto** l'art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, e ss.mm.ii. con il quale è stata data attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione, dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto e delle modalità di determinazione del trattamento pensionistico;

#### Considerato che:

- il comma 4, primo periodo, dell'art. 24 del richiamato D.L. 201/2011 ha fissato, in raccordo con i successivi commi 6 e 7, a decorrere dalla data del 01/01/2012, i nuovi requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, individuati per i pubblici dipendenti:

- anzianità contributiva minima pari a 20 anni (comma 7), congiuntamente con l'età anagrafica di 66 anni collegata agli adeguamenti della speranza di vita di 3 mesi di cui all'art. 12 D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii. (comma 6);
- il comma 4, secondo periodo, del predetto articolo 24, per i lavoratori del pubblico impiego, lascia invariati i limiti ordinamentali dell'età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- l'innalzamento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia non ha modificato i previgenti limiti di età previsti per i dipendenti pubblici per il collocamento a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età;

**Rilevato che** l'art. 2 comma 5 del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, prevede che la nuova disciplina *"si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*;

**Visti** i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 e del 05/12/2017 con i quali è stato determinato l'adeguamento delle speranze di vita dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019 e conseguentemente sono stabiliti i nuovi requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia, che restano fissati al raggiungimento del 67° anno di età;

**Richiamate** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2 in data 08/03/2012 e n. 2 del 19/02/2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, stabiliscono:

- i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica per la permanenza in servizio, vigenti nei vari settori di appartenenza, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 270/2011 ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- per i dipendenti pubblici degli enti pubblici detti limiti sono fissati al compimento del 67° anno di età;
- i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile, se non per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, in presenza del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;
- nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'Amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso fino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

**Esaminato** il parere della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0015888 del 04/04/2013 che individua la seguente fattispecie: *“il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente del settore privato o come autonomo) in tal caso il lavoratore può ricorrere all'istituto della totalizzazione di cui al D.L.vo n. 42/2006 o del cumulo contributivo di cui alla Legge n. 228/2012, totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia. Pertanto, l'amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell'età del limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011”;*

**Visto** l'art. 1, comma 239, della Legge 24/12/2012, n. 228, modificato dall'art. 1, comma 195, della Legge 11/12/2016, n. 332 il quale prevede, nel caso di periodi

**Visto** il decreto 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2021 che conferma, per il biennio 2023/2024, i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del 67° anno di età;

**Richiamata**, altresì, la Circolare Inps n. 28 del 18/02/2022 concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;

**Preso atto che:**

- la stessa dipendente B.C.A., nata a omissis, il omissis ha presentato in data 07.03.2024, prot. n. 4918, richiesta di collocamento a riposo, per raggiunto limite di età e domanda di pensionamento del Patronato, trasmessa telematicamente all'INPS per suo conto, in data 22.02.2024;
- la stessa dipendente, assunta con il profilo professionale di “Assistente sociale”, ex categoria D, alla data del 22.08.2024 avrà raggiunto il requisito dell'età anagrafica - 67° anno - per il collocamento a riposo e conseguentemente poter accedere al trattamento pensionistico in questione;

**Ritenuto**, in virtù delle disposizioni sopra citate, di dover risolvere il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con la sopra citata dipendente e di collocarla a riposo, per sopraggiunti limiti di età - alla data del 22.08.2024 - con decorrenza dal 1° settembre 2024;

**Ravvisata** la propria competenza in materia;

**Visti:**

- il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.
- l'art.147 bis del D.L.vo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
- il D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122;
- il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214;
- il D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013;
- il C.C.N.L. 2019/2021;
- la normativa vigente in materia, nonché, le circolari INPS in materia di pensionamento;
- lo Statuto comunale;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di prendere atto CHE** la dipendente B.C.A., nata a omissis, il omissis con il profilo professionale di "Assistente sociale", ex categoria D, alla data del 22.08.2024, avrà raggiunto il requisito dell'età anagrafica - 67° anno - per il collocamento a riposo e poter accedere al trattamento pensionistico;
2. **di procedere**, pertanto, alla risoluzione del rapporto di lavoro, collocando a riposo, per raggiunti limiti di età, la dipendente sopra citata, con decorrenza dal 1° settembre 2024 (ultimo giorno di servizio 31.08.2024);
3. **di trasmettere**, per quanto di competenza, la presente determinazione:
  - al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
  - all'Inps Gestione EX Inpdap;
4. **di notificare**, a cura del messo comunale, la determinazione al dipendente interessato;
5. **di dare atto** che la presente determinazione - oggetto di pubblicazione - è stata redatta osservando i principi in materia di privacy, fermo restando che i dati completi sono depositati nel fascicolo d'ufficio;
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **di dare atto che**:
  - il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa;
  - non sussistono ipotesi di conflitto di interessi come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dal D.P.R. 62/2013 in capo al Responsabile che adotta il presente provvedimento;
  - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  - la presente Determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente;
  - la stessa determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata, altresì, all'Albo on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**n.q. di Responsabile dell'Area Amministrativa**  
**dott.ssa Amelia Pagano Mariano**